



CITTÀ METROPOLITANA  
DI FIRENZE

## Deliberazione del Consiglio Metropolitan

N. 5 del 31/01/2018

Classifica: 003.02.02

(6854239)

**Oggetto APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL'UFFICIO AVVOCATURA E  
DISCIPLINA DEI COMPENSI PROFESSIONALI SPETTANTI AGLI AVVOCATI INTERNI**

<i>Ufficio proponente</i>	<b>SEGRETERIA GENERALE</b>
<i>Dirigente/ P.O</i>	<b>DEL REGNO VINCENZO - SEGRETERIA GENERALE</b>
<i>Relatore</i>	<b>SINDACO METROPOLITANO DI FIRENZE</b>
<i>Consigliere delegato</i>	<b>BARNINI BRENDA</b>

Presiede: **NARDELLA DARIO**

Segretario: **DEL REGNO VINCENZO**

Il giorno **31 Gennaio 2018** il Consiglio Metropolitan di Firenze si è riunito in **SALA QUATTRO  
STAGIONI - PALAZZO MEDICI RICCARDI**

Sono presenti i Sigg.ri:

ALBANESE BENEDETTA	SEMPLICI MARCO
BASSI ANGELO	
CARPINI ENRICO	
CECCARELLI ANDREA	
FALORNI ALESSIO	
LAURIA DOMENICO ANTONIO	
MONGATTI GIAMPIERO	
NARDELLA DARIO	
PAOLIERI FRANCESCA	
PESCINI MASSIMILIANO	

E assenti i Sigg.ri:

**BARNINI BRENDA BIAGIOLI ALESSIO COLLESEI STEFANIA FALLANI SANDRO  
FOSSI EMILIANO MANNI ALESSANDRO PALANTI MATTEO RAVONI ANNA**

# Il Consiglio Metropolitan

## SU PROPOSTA DEL CONSIGLIERE DELEGATO BRENDA BARNINI

**Dato atto** che ai sensi della Legge 7/4/2014, n. 56 di riordino istituzionale, dal 1°/1/2015 la Città Metropolitana di Firenze è subentrata alla Provincia di Firenze in tutti i rapporti attivi e passivi, esercitandone le funzioni nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

**Visto** lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con delibera della Conferenza Metropolitana n. 1 del 16/12/2014, ed in particolare le disposizioni transitorie nelle quali è previsto che la Città metropolitana, nelle more dell'approvazione di propri regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze e garantisce i servizi, i livelli occupazionali e le funzioni già svolte al 31 dicembre 2014 dalla Provincia medesima;

### Richiamati:

- l'art. 27 del CCNL del 14/9/2000 e l'art. 37 CCNL Dirigenza 23/12/1999, per i quali spettano agli Avvocati interni i compensi professionali in caso di sentenze favorevoli;
- la delibera di Giunta Provinciale n. 168 del 21/6/2007 con la quale è stato approvato il Disciplinare dell'Avvocatura Provinciale, contenente al Titolo Terzo la disciplina dei compensi professionali ed in particolare l'art. 19 secondo cui agli avvocati interni vengono corrisposti i compensi professionali sia nel caso di sentenze favorevoli all'Ente con spese liquidate a carico della controparte soccombente, sia nel caso di sentenze favorevoli all'Ente con compensazione totale o parziale delle spese giudiziali;
- l'art. 21 che stabilisce le modalità per determinare i compensi in caso di sentenze con compensazione totale o parziale delle spese giudiziali e l'art. 23 sui limiti ai compensi stessi;

### Considerato:

- che l'art. 9 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 14, ha innovato la disciplina dei compensi professionali per gli avvocati pubblici, disponendo, ai sensi del comma 8, che la nuova disciplina si applica alle sentenze depositate successivamente all'entrata in vigore del decreto e dunque a far data dal 25 giugno 2014;
- che, conseguentemente, le sentenze depositate fino al 24 giugno 2014 seguono la disciplina previgente e quindi sono soggette al Disciplinare approvato con d.G.P. n. 168/2007;
- che, invece, le sentenze depositate dopo tale data sono soggette alla nuova disciplina;

**Accertata** pertanto la necessità di procedere all'approvazione del nuovo Regolamento che dovrà disciplinare l'organizzazione del lavoro all'interno dell'Ufficio Avvocatura della Città Metropolitana di Firenze nonché le modalità di assegnazione ed erogazione dei compensi professionali in favore degli Avvocati interni, coerentemente a quanto previsto dall'art. 23 legge n. 247/2012 e dall'art. 9 D.L. n. 90/2014, come convertito in L. n. 114/2014, e dai principi sottesi a dette norme;

**Ricordato** che l'art. 23 della legge n. 247/2012 “ Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense” è rubricato “Avvocati degli enti pubblici” e prevede:

1. *Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, ai quali venga assicurata **la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo. L'iscrizione nell'elenco è obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell'art. 2. Nel contratto di lavoro è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato.***

2. *Per l'iscrizione nell'elenco gli interessati presentano la deliberazione dell'ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista*

*incaricato in forma esclusiva di tali funzioni; la responsabilità dell'ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale.*

*3. Gli avvocati iscritti nell'elenco sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine.*

**Preso atto** che l'art. 9 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 rubricato "Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici" prevede:

*1. I **compensi professionali corrisposti** dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, **sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo** di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.*

*2. Sono abrogati il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e il terzo comma dell'articolo 21 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'abrogazione del citato terzo comma **ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.***

*3. Nelle **ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni** di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, **nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 7.** La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione.*

*4. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il 50% delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati e procuratori dello Stato secondo le previsioni regolamentari dell'Avvocatura dello Stato, adottate ai sensi del comma 5. Un ulteriore 25% delle suddette somme è destinato a borse di studio per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, da attribuire previa procedura di valutazione comparativa. Il rimanente 25% è destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.*

*5. I **regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e degli altri enti pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3 e al primo periodo del comma 4** in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualità negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e contratti collettivi definiscono altresì i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale.*

*6. In **tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese**, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, **ai dipendenti**, ad esclusione del personale dell'Avvocatura dello Stato, **sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.** Nei giudizi di cui all'art. 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali delle relative amministrazioni e nei limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.*

*7. I **compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6** possono essere corrisposti in modo da attribuire **a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.***

*8. Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma 6 nonche' il comma 7 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da operare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In assenza del suddetto adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato.*

*9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare minori risparmi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente e considerati nei saldi tendenziali di finanza pubblica.*

**Preso atto** che l'Allegato A/2 del D.Lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" prevede al punto 5.2. a) che

*"Per quanto riguarda la spesa nei confronti dei dipendenti addetti all'Avvocatura, considerato che la normativa prevede la **liquidazione dell'incentivo solo in caso di esito del giudizio favorevole all'ente**, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento, con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. **In tale situazione l'ente deve limitarsi ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli incentivi ai legali dipendenti, stanziando nell'esercizio le relative spese che, in assenza di impegno,***

***incrementano il risultato di amministrazione, che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese legali.”***

**Vista** la proposta di “Regolamento dell’Ufficio Avvocatura e disciplina dei compensi professionali spettanti agli avvocati interni” presentata alle OO.SS.;

**Dato atto** che tale proposta disciplina la materia in esame in coerenza con le disposizioni sopra citate e, più in particolare, si compone di n. 13 articoli di cui i primi sei riguardano l’organizzazione del lavoro all’interno dell’Ufficio Avvocatura della Città Metropolitana, i successivi cinque regolano la corresponsione dei compensi professionali e gli ultimi due contengono norme transitorie e di rinvio;

**Precisato** che i compensi potranno essere corrisposti in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l’altro della puntualità negli adempimenti processuali e rispettando i tetti che seguono:

- **art. 9, comma 1, D.L. 24/06/2014, n. 90: limite retributivo** di cui all’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, pari ad **€ 240.000,00**;
- **art. 9, comma 7, D.L. 24/06/2014, n. 90:** i compensi professionali di cui al comma 3 (sentenze liquidate) e al primo periodo del comma 6 (compensazione integrale delle spese) possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una **somma non superiore al suo trattamento economico complessivo**;
- **art. 9, comma 6, D.L. 24/06/2014, n. 90:** In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese i compensi professionali sono corrisposti nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il **corrispondente stanziamento relativo all’anno 2013 pari ad euro 35.166,13** (di cui euro 28.305,41 per competenze ed euro 6.860,72 per oneri -esclusa IRAP);

**Precisato** altresì che la nuova disciplina si applicherà alle sentenze depositate dopo la data di entrata in vigore del D.L. 24/6/2014, n. 90 e quindi a decorrere dal 25 giugno 2014;

**Visto** l’Atto del Sindaco Metropolitan n. 27 del 28/12/2017 con il quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa, nonché il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 19 del 29/12/2017 con il quale è stato conferito al dott. Vincenzo Del Regno in qualità di Segretario Generale della Città Metropolitana le funzioni dirigenziali afferenti l’Ufficio Avvocatura;

**Visti:**

- il parere favorevole del Segretario Generale espresso in ordine alla regolarità tecnica, allegato al presente provvedimento;
- il parere favorevole del Dirigente responsabile della Direzione Servizi Finanziari espresso in ordine alla regolarità contabile, allegato al presente provvedimento;
- il parere ai sensi dell’art.40bis D.Lgs.165/2001 da parte del Collegio dei Revisori dei Conti

**Accertata** la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma IV, D. Lgs. 267/2000;

#### DELIBERA

1. di approvare il “Regolamento dell’Ufficio Avvocatura e disciplina dei compensi professionali spettanti agli avvocati interni” allegato sub A alla presente deliberazione;
2. di precisare che il presente Regolamento si applica alle sentenze depositate dopo la data di entrata in vigore del D.L. 24/06/2014, n. 90 e quindi dopo il 25 giugno 2014.
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Al termine del dibattito, il Sindaco pone in votazione il su riportato schema di delibera ottenendosi il seguente risultato:

Presenti: 11

Non partecipanti al voto: nessuno

Astenuti: nessuno

Votanti: 11                   Maggioranza richiesta: 6

Contrari: nessuno

Favorevoli: 11

La delibera è APPROVATA

Come previsto in delibera il Sindaco pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della presente delibera ottenendosi il seguente risultato:

Presenti: 11

Non partecipanti al voto: nessuno

Astenuti: nessuno

Votanti: 11                   Maggioranza richiesta: 10

Contrari: nessuno

Favorevoli: 11

Con i voti sopra resi il Consiglio

#### DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, c.4, del T.U. degli EE.LL. approvato con D.Lgs.267 del 18/08/2000.

IL SINDACO  
(Dario Nardella )

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Vincenzo Del Regno )

**“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>”**